



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 62

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CARTENY | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI PAOLA | ONOFRIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI MARTINO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 15526/09
depositato il 18/05/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720090069188653 IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DR ORSINI EMILIANO

[REDACTED]

SEZIONE

N° 62

REG.GENERALE

N° 15526/09

UDIENZA DEL

24/01/2012

ore 10:30

SENTENZA

N°

70/02/12

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07.03.12

Il Segretario

R.G. n. 15526/09

Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 09720090069188653 emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis, D.P.R. n. 600/73, da Equitalia Gerit s.p.a. per conto dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 e relativa a recupero di credito d'imposta per incremento occupazionale, anno 2005.

Deduce di avere certamente diritto a tale credito derivante dall'applicazione dell'art. 7, l. n. 388/2000 e che la correttezza del proprio operato è stata rilevata all'esito di vari accessi, in anni diversi, da parte di funzionari dell'Agenzia delle Entrate e deposita i relativi verbali.

Aggiunge che pertanto ha portato il credito spettante in compensazione al momento dei versamenti come attestato dai mod. F24 in atti.

L'Ufficio, costituito, chiarisce che il credito esposto in dichiarazione dalla contribuente è stato interamente riconosciuto, tuttavia la stessa indicava di non averlo utilizzato in compensazione circostanza smentita dall'esame dei mod. F24; da qui deriva il recupero a tassazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Risulta dalla cartella impugnata che il credito recuperato è pari a € 2.891, dalla documentazione depositata dalla contribuente risulta la sicura spettanza del credito di € 413,16/mese derivante dall'applicazione della l. n. 388/2000 relativo a una dipendente per il periodo, nell'anno in questione, di 6 mesi; la circostanza, peraltro non è contestata dall'Ufficio.

Spettava pertanto un credito complessivo di € 2.479,02; ciò premesso sono evidenti alcuni errori di fatto commessi dalla contribuente sia nella dichiarazione, sia nei mod. F24 e precisamente: il credito evidenziato in dichiarazione è di € 2.065 pari 5 mesi del credito mensile suddetto anziché ai 6 per i quali sarebbe spettato, è quindi erroneamente indicato di non averlo utilizzato in compensazione, nel mod. F24 del gennaio 2005 è erroneamente indicato tale anno quale quello di riferimento del credito compensato che viceversa è relativo al dicembre 2004.

Tale ultimo errore ha altresì determinato il recupero per € 2.891 (2.479,02 + 413).

La contribuente ha però operato in modo fiscalmente corretto e non è stato provocato nessun danno all'Erario mentre, viceversa, ritenere legittimo il recupero importerebbe una inammissibile doppia tassazione al medesimo titolo.

D'altronde l'emendabilità della dichiarazione resa dal contribuente in proprio danno è stata recentissimamente ritenuta ammissibile anche in sede di impugnazione della cartella (Cass. n. 26512 del 12.12.2011); la Suprema Corte argomentando dalla incontrovertita natura di dichiarazione di scienza e non di volontà da attribuirsi alla



15526/09


dichiarazione dei redditi resa dal contribuente, ha escluso che alla stessa possa riconoscersi un valore "confessorio" cosicché: *"L'emenda è possibile pure in sede di impugnazione della cartella di pagamento ... perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente, e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa"*.

La cartella impugnata deve quindi essere annullata.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore



Il Presidente

